

Art. 35. Se in qualche località vi fosse luogo ad autorizzare delle eccezioni al prescritto dagli articoli 32 e 33, i prefetti, sulla rappresentanza de' Comuni, provocheranno dal Ministro delle finanze una speciale decisione.

(Omissis)

- 10.7. Notificazione governativa 10 luglio 1839, n. 29
Disposizioni relative all'alienazione dei beni comunali in generale ed, in particolare, dei beni comunali incolti

Imperiale Regio Governo di Milano

NOTIFICAZIONE

S.M.I.R.A. con sovrana risoluzione 16 aprile corrente anno si è degnata di ordinare intorno all'*alienazione dei beni comunali in generale*, ed in particolare quanto ai *beni comunali incolti* nel Regno lombardo-veneto quanto segue:

Art. 1. La vendita di tutti i beni comunali in genere senz'altro può essere approvata dalle autorità, premesse le regolari pratiche giusta le vigenti norme e prescrizioni riescendo ciò di vantaggio alla coltivazione dei terreni ed all'amministrazione comunale. L'alienazione deve però seguire ogni e qual volta che si tratta dell'adempimento di obblighi contratti dalle comuni.

Art. 2. Tutti i terreni comunali *incolti* dovranno in fatti alienarsi con sollecitudine, compatibilmente però colle pratiche da premettersi, coi riparti e colle occorrenti trattative in genere.

Art. 3. S.M.I.R. volendo usare un tratto di speciale grazia si degna di rinunciare a qualunque diritto di diretto dominio che fosse per spettarle sopra fondi dell'accennato genere nelle Province venete, e ciò a favore delle Comuni interessate, a fine di allontanare ogni ostacolo che si potesse elevare contro l'ordinata vendita di essi beni, e di lasciare pieno campo alla maggiore e migliore coltivazione dei medesimi ed al loro sviluppo.

Art. 4. Le servitù di cui fossero affetti i beni comunali devono passare al pari dell'imposta prediale *pro rata* a carico dei nuovi acquirenti.

Art. 5. L'alienazione può avere luogo contro il pagamento del prezzo in danaro contante od a livello, avuto sempre debito riguardo ai rapporti legali esistenti, e secondo che la natura dello stabile lo richiede, o quanto che le comuni, con regolare approvazione delle autorità, lo trovano più consigliabile e vantaggioso. Simili beni possono essere acquistati da chiunque sotto l'osservanza delle vigenti norme. Là dove i Comuni giusta le *circostanze locali* e giusta i *rapporti legali* lo riconosceranno conveniente può anche aver luogo un riparto di tali beni fra i *comunisti a testa col trasferimento della piena o dell'enfiteutica proprietà*, e ciò al caso cogli *occorrenti ragguagli interni*. Come appartenente al Comune viene considerato chiunque vi si trova domiciliato, vi paga le imposte e risulta compreso nell'anagrafe del Comune rispettivo.

Art. 6. Resta in vigore la Legge 25 novembre 1806 concernente i così detti *antichi originarij*, e sono abolite tutte le prescrizioni che esistessero in opposizione a tale ordine di cose.

Art. 7. Le autorità competenti dovranno secondo la rispettiva loro sfera di attribuzioni approvare e dirigere la vendita dei beni comunali, e *promuoverla in ogni modo a vantaggio del Comune e della coltivazione* dei beni in genere. Tali autorità sono poi in ispecie obbligate ad effettuare colla maggiore possibile sollecitudine, premesse le occorrenti regolari pratiche, la alienazione dei terreni incolti.

Art. 8. Rimane ferma la stabilita via di reclamo in affari di simil genere.

Questa veneratissima sovrana risoluzione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio della eccelsa cancelleria aulica 6 maggio prossimo passato, n. 12806-1475 e pei corrispondenti effetti.

10.8. Circolare governativa 26 agosto 1840, n. 29661-5048
Alle imperiali regie delegazioni provinciali

Essendo state abbassate dall'eccelsa aulica cancelleria alcune dichiarazioni in punto all'alienazione dei beni comunali ed alla divisione loro nel Regno lombardo-veneto, dipendentemente dall'esecuzione di quanto prescrive la venerata sovrana risoluzione 16 aprile 1839, il Governo stima opportuno di comunicarle a cotesta regia delegazione provinciale per conveniente sua norma ed intelligenza nella pratica ese-